

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso pubblicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nel caso COMP/B-1/39.315 — ENI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 55/10)

1. INTRODUZIONE

(1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le parti interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

(2) Il 6 marzo 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 ⁽²⁾, relativa a presunte infrazioni dell'articolo 102 del TFUE da parte di ENI SpA (di seguito ENI). ENI ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 1° ottobre 2009. Il 27 novembre 2009 ha avuto luogo un'audizione. La comunicazione degli addebiti vale anche come valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003.

(3) Secondo la comunicazione degli addebiti, ENI è un operatore dominante del mercato/dei mercati del trasporto di gas naturale verso l'Italia e in Italia, nonché dei mercati a valle per la fornitura di gas.

(4) Nello stesso documento si manifesta la preoccupazione che ENI possa aver abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) rifiutando di fornire capacità di trasporto disponibile sui suoi gasdotti per il trasporto di gas naturale. In particolare, l'amministrazione e la gestione di ENI dei suoi gasdotti per il trasporto di gas naturale potrebbero aver comportato i) il rifiuto a rifornire l'accesso alla capacità disponibile sulla sua rete di trasporto («accaparramento di capacità»), ii) l'offerta di capacità in una maniera meno fruibile («degrado di capacità») e iii) la limitazione strategica degli investimenti («sottoinvestimento strategico») nel suo sistema internazionale di gasdotti.

(5) Secondo la comunicazione degli addebiti, tali pratiche potrebbero essere state adottate malgrado una significativa domanda a breve e a lungo termine da parte di shipper terzi e potrebbero aver portato alla preclusione dal mercato di concorrenti che avrebbero voluto trasportare e vendere gas a clienti italiani, causando quindi una limitazione della concorrenza sui mercati della fornitura di gas a valle.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(6) ENI non concorda con le conclusioni della comunicazione degli addebiti della Commissione. Tuttavia ha proposto di assumere impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di eliminare le riserve della Commissione relative alla concorrenza. Gli elementi essenziali di tali impegni possono essere sintetizzati nel modo illustrato in appresso.

(7) ENI cederà le attuali attività relative al sistema di trasporto del gas in Germania (TENP) a un acquirente idoneo che non desti prima facie preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Cederà, inoltre, le attuali attività relative al sistema di trasporto del gas in Svizzera (Transitgas) a un acquirente idoneo che non desti prima facie preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza. Cederà le attività relative al sistema di trasporto del gas in Austria alla Cassa

⁽¹⁾ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A decorrere dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Ai fini del presente avviso, i riferimenti all'articolo 102 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, all'articolo 82 del trattato CE.

⁽²⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

Depositi e Prestiti SpA (di seguito CDP), società per azioni a controllo pubblico, o, in alternativa, a un altro soggetto pubblico controllato dal governo italiano che risponda ai requisiti stabiliti negli impegni.

- (8) Nel caso in cui nessun accordo vincolante di compravendita dovesse essere stipulato nel periodo di cessione secondo le modalità di cui al precedente punto 7 con acquirenti idonei oppure, nel caso delle attività relative alla rete di trasporto del gas in Austria, con CDP o con altro soggetto pubblico controllato dal governo italiano, ENI s'impegna ad affidare a un mandatario incaricato della cessione un mandato esclusivo per la vendita a un acquirente idoneo delle attività oggetto di cessione, senza indicazione del prezzo minimo.
- (9) Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Germania, ENI si è impegnata a cedere in particolare:
- l'intera partecipazione in Eni Gas Transport GmbH, equivalente a una quota azionaria di controllo del 49 % in Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG, società che possiede e gestisce il gasdotto TENP per una lunghezza totale di circa 500 km (dal punto in cui il gasdotto si collega alla rete olandese fino alla frontiera svizzera, dove esso si allaccia al gasdotto Transitgas),
 - l'intera partecipazione in Eni Gas Transport Deutschland S.p.A., che eroga servizi di trasporto di gas naturale (in quanto gestore del sistema di trasporto) in virtù dei suoi diritti di capacità, pari a circa il 60-70 % della capacità disponibile sul sistema TENP, mentre la restante capacità (30-40 % circa) è amministrata dall'altro carrier E.On Gastransport GmbH,
 - le attrezzature ausiliarie necessarie al funzionamento della rete di trasporto,
 - le attività immateriali necessarie al funzionamento della rete di trasporto (contratti, licenze e accordi di utilizzo).
- (10) Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Svizzera, ENI si è impegnata in particolare a cedere:
- la propria quota (46 %) di Transitgas AG, che possiede e gestisce il gasdotto Transitgas consistente in circa 292 km di condotti per il trasporto di gas naturale,
 - l'intera partecipazione in Eni Gas Transport International SA (ENI GTI), che eroga servizi di trasporto di gas naturale, inclusa la commercializzazione di capacità di trasporto pari a circa l'85-95 % della capacità disponibile sul gasdotto Transitgas (in qualità di gestore del sistema di trasporto),
 - le attrezzature ausiliarie necessarie al funzionamento della rete di trasporto,
 - le attività immateriali necessarie al funzionamento della rete di trasporto (contratti, licenze e il contratto di affitto, in virtù del quale sono conferiti i diritti di capacità),
- a tal riguardo occorre sottolineare che alcune funzioni ausiliarie per la gestione della rete di trasporto espletate da ENI GTI sono erogate contemporaneamente a tutte le infrastrutture di trasporto di ENI all'interno e all'esterno dell'UE e ad altri carrier. Tali funzioni condivise (che consistono, tra l'altro, nel fornire assistenza e supporto in campo ingegneristico, idraulico, metrico, gestionale, manutentivo e nella fornitura di materiali) e il personale interessato non rientrano nelle attività da cedere ⁽¹⁾. ENI, tuttavia, si è impegnata a trasferire tutte le funzioni condivise a una nuova società di servizi che possa erogare i suddetti servizi anche all'acquirente/agli acquirenti, se richiesti.
- (11) Quanto alle attività relative al sistema di trasporto del gas in Austria, ENI si è impegnata in particolare a cedere:
- la quota dell'89 % della sua partecipazione in Trans Austria Gasleitung GmbH, che detiene il 100 % dei diritti di capacità per il trasporto di gas naturale sul gasdotto TAG in base a un contratto di affitto e che eroga servizi di trasporto di gas naturale (in qualità di gestore del sistema di trasporto),
 - le attività immateriali necessarie al funzionamento della rete di trasporto (contratti, licenze e contratti di affitto).
- (12) ENI s'impegna, inoltre, a fornire all'acquirente/agli acquirenti i servizi ausiliari necessari al funzionamento delle reti di trasporto (come, ad esempio, i contratti per la fornitura di gas e di gas combustibile per i servizi di bilanciamento), nonché altri servizi attualmente erogati da Eni GTI sotto forma di funzioni condivise, per un periodo di tempo limitato dopo la chiusura delle operazioni di cessione.
- (13) Le attività saranno dotate del personale necessario al funzionamento della rete di trasporto.
- (14) A partire dal 22 dicembre 2009 e fino al termine della cessione, ENI s'impegna a non prorogare o rinnovare alcun contratto di trasporto e a non sottoscrivere nuovi contratti di trasporto in cui ENI figuri in qualità di shipper per i gasdotti TAG, TENP e Transitgas, se non in caso di eventuali future aste e di altre procedure di allocazione pubblica di capacità di trasporto in contro-flusso verso mercati diversi dal mercato italiano ⁽²⁾.
- (15) Si provvederà alla nomina di un mandatario indipendente, incaricato di monitorare l'esecuzione degli impegni assunti da ENI.
- (16) Il testo inglese facente fede della versione non riservata di detti impegni è pubblicato integralmente ed è disponibile sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 3 dell'allegato 1C.

⁽²⁾ Cfr. paragrafo 2, lettera e), degli allegati («schedules»).

4. INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(17) La Commissione, con riserva dell'esito del test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

(18) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. In tale contesto la Commissione invita le parti interessate a rispondere in particolare alle domande poste in appresso. Le osservazioni devono essere corroborate, nei limiti possibile, da un'argomentazione dettagliata, che contenga i fatti fondamentali su cui si basano le osservazioni e, se viene individuato un problema, una proposta per la sua soluzione:

a) La cessione del carrier di ENI e dei gestori del sistema di trasporto che amministrano e gestiscono TENP, Transitgas e TAG è intesa ad affrontare le problematiche individuate, consistenti nel rifiuto di fornire capacità di trasporto. A tale riguardo la società ENI si è impegnata a cedere, in particolare, l'intera partecipazione in ENI GTI. Alcune funzioni espletate da tale società, tuttavia, non saranno oggetto della dismissione. Non saranno cedute, per esempio, le funzioni di assistenza e supporto alle operazioni tecniche e metriche, nonché le funzioni gestionali e manutentive. Vi sono osservazioni riguardo all'esclusione di detti servizi ausiliari dalle attività da trasferire in termini di impatto sull'amministrazione e sulla gestione delle attività oggetto di dismissione? In particolare, detti servizi ausiliari sono facilmente replicabili o disponibili sul mercato mediante esternalizzazione per l'acquirente/gli acquirenti? La proposta di conferire tali funzioni a una nuova società di servizi (controllata da ENI) desta pre-

occupazioni circa la possibilità, da parte dell'acquirente/degli acquirenti, di gestire efficacemente e autonomamente le attività di trasporto?

b) Non è preclusa ad ENI la possibilità di prenotare capacità in contro-flusso sulle reti di trasporto. Si hanno osservazioni in merito all'impatto che ciò potrebbe avere sulla capacità disponibile per le importazioni verso l'Italia?

I terzi interessati sono invitati a formulare osservazioni anche su altri aspetti degli impegni.

(19) Le osservazioni dei terzi devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a presentare una versione non riservata delle loro osservazioni nella quale segreti aziendali o altre parti riservate siano stati omessi e sostituiti come richiesto da una sintesi non riservata o dalle parole «segreti aziendali» oppure «riservato». La Commissione darà seguito a ogni richiesta legittima di protezione delle informazioni riservate.

(20) Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento COMP/B-1/39.315 — ENI, per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË